

L'esame incrociato: proposte di riforma

Convegno-congresso nazionale LA.P.E.C. e giusto processo di Ettore Randazzo (Salerno, 25 e 26 ottobre 2024) (*)

Nota LA.P.E.C. del 17 marzo 2025

Gentili Direttori,

com'è noto, nel tempo il processo penale è stato oggetto di svariati interventi novellistici che hanno interessato di volta in volta molteplici istituti, tra cui la fase del giudizio, ma è mancato il necessario apporto di studio e soprattutto di giurisprudenza sull'esame incrociato. Le inviamo, pertanto, in allegato la relazione e l'articolato sull'esame incrociato, elaborato dalla commissione del LA.P.E.C. composta da Eugenio Albamonte (magistrato), Renato Bricchetti (magistrato), Giovanni Canzio (magistrato), Antonella Marandola (professore), Carmela Parziale (avvocato), Giovanni Sofia (avvocato), Giorgio Spangher (professore), Valerio Spigarelli (avvocato). L'iniziativa nasce nel

(*) Riceviamo le proposte di riforma relative all'esame incrociato elaborate dal LA.P.E.C. (*Laboratorio permanente Esame e Controesame*) e *Giusto processo di Ettore Randazzo*, precisamente da un'apposita commissione composta da: Dott. Eugenio Albamonte, Dott. Renato Bricchetti, Dott. Giovanni Canzio, Prof.ssa Antonella Marandola, Avv. Carmela Parziale, Avv. Giovanni Sofia, Prof. Giorgio Spangher, Avv. Valerio Spigarelli. Hanno altresì collaborato le sedi territoriali La.p.e.c. di Bari, Brindisi, Caltanissetta, Enna, Napoli, Novara, Siracusa, Trani.

Pubblichiamo con piacere la documentazione ricevuta, nella speranza che l'impegno profuso dall'Associazione possa essere ispiratore di un intervento del legislatore che incida sul futuro per una più valida e corretta dialettica nel processo penale (A.B., R.M., F.V.).

2008, ispirata e fortemente voluta dall'avv. Ettore Randazzo, e si sostanzia nella rimodulazione delle norme sull'esame incrociato con interventi mirati a fornire un contributo perché l'istituto più importante del processo accusatorio si svolga nel pieno rispetto delle garanzie delle parti e dello spirito da cui prende origine. Il lavoro e l'approfondimento svolto dalla commissione è nato soprattutto dall'esperienza nelle aule di giustizia e dalla percezione quotidiana delle tante difficoltà e prassi devianti che purtroppo alterano il metodo, fondamentale per la ricostruzione dei fatti ai fini dell'accertamento della verità processuale. Ci permettiamo dunque di sottoporre alla Sua autorevole valutazione la possibilità che questo impegno sia ispiratore di un intervento del legislatore che incida sul futuro per una più valida e corretta dialettica nel processo penale.

Con i più cordiali saluti.

Il segretario nazionale
avv. Giovanni Sofia

Il Presidente
dott. Renato Bricchetti

Relazione ufficiale

L'esame incrociato è un momento fondante della formazione della prova che impone una regolamentazione più netta e rigorosa rispetto a quella prevista dal nostro codice di rito.

La presente proposta di disegno di legge interviene quindi su alcuni articoli del codice di procedura penale al fine di rendere l'esame incrociato coerente con l'impianto accusatorio del codice di rito.

L'esigenza di una valutazione genuina e assolutamente autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice impone che il giudizio non subisca condizionamenti di sorta, neppure attraverso accertamenti giudiziari realizzatisi in altri contesti processuali collegati.

- Per queste ragioni si impone la riscrittura dell'**art. 238-bis** c.p.p., riducendo, di conseguenza, la deroga al principio

del contraddittorio nel momento di formazione della prova; contraddittorio che, con il presente disegno di legge nel suo complesso, si tende ad esaltare al massimo nel rispetto di quanto puntualmente imposto dall'art. 111 della Costituzione.

- Il presente disegno di legge interviene poi sull'**art. 422, comma 3**, c.p.p., ove, senza una spiegazione compatibile con le scelte del sistema processuale, in caso di integrazione probatoria in udienza preliminare «l'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice...».

Non si comprende perché, acquisito nel processo il metodo dell'esame incrociato, decisamente più idoneo a far emergere quel che la persona esaminata sa dei fatti di causa, l'assunzione probatoria davanti al GUP debba regredire a modalità proprie del rito inquisitorio, pur in presenza delle parti e senza nessuna reale difficoltà o controindicazione che imponga di non rispettare le regole previste per l'esame dibattimentale.

Invero, anche il GUP dovrà procedere seguendo le regole di cui all'art. 506 cpp e le parti nel rispetto degli artt. 498 ss. cpp.

- Un ulteriore intervento è previsto con riferimento all'**art. 468, comma 1** e l'introduzione del **comma 1-bis c.p.p.**, laddove, nonostante il chiaro dettato normativo preveda a pena di inammissibilità il deposito della lista “con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame”, la giurisprudenza da tempo si accontenta di formule di stile quali “sui fatti di cui all'imputazione”.

In definitiva, si consente un'indicazione così generica da divenire pressoché superflua e sostanzialmente sottratta al vaglio del giudice che deve ammettere il mezzo di prova.

Gli effetti di questa palese alterazione della *voluntas legis* si riverberano sia sulla (mancata) *discovery*, sia sulla stessa armonia dell'esame incrociato che vorrebbe, non senza ragione, delimitare l'esame e – conseguentemente – il controesame alle circostanze

indicate e ammesse.

Invece, grazie a questa “apertura”, esame e controesame rimangono illimitati e sregolati.

Invero, se ci si riferisce genericamente ai fatti di cui all'imputazione, l'esame non ha limiti, e non ne ha nemmeno il controesame, posto che il controesaminatore non avrà conosciuto l'oggetto della testimonianza e, a sua volta, controesaminerà senza confini.

Tale prassi è stata prevalentemente introdotta dai pubblici ministeri, spesso oberati da una grande quantità di lavoro e perciò tendenzialmente propensi a sintesi che non appaiono, però, condivisibili. È infatti proprio l'accusa a risentirne di più, dato che non sa, di solito, cosa potranno riferire i testi della difesa, mentre quest'ultima sa quale potrebbe essere l'apporto conoscitivo dei testi a carico, visto che le dichiarazioni degli stessi si trovano nel fascicolo del pubblico ministero.

Ma il vero danno è per il processo, che non si giova certo della violazione delle regole fisiologicamente poste a garanzia della legalità e del diritto di difesa.

La previsione della conseguente sanzione dell'inutilizzabilità di cui al **comma 1-bis**, si ritiene quindi necessaria qualora, nonostante l'ipotesi della prevista inammissibilità della lista per non conformità alle indicazioni, venga comunque ammessa dal giudice.

- All'**art. 495** c.p.p. con riferimento al comma 4 ter (v. sent. S.U. Bajrami del 2019 e sent. C.Cost. 132/2029), sarebbe indispensabile, a fronte delle deviazioni della prassi, prevedere che la rinnovazione dibattimentale, in assenza di consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni acquisite dinanzi all'ufficio giudiziario la cui composizione sia mutata, debba essere piena ed effettiva, non potendosi utilizzare le dette dichiarazioni senza aver proceduto ad un nuovo esame.
- Ulteriori modifiche vengono apportate **all'art. 498 con l'introduzione del comma 1 bis**, c.p.p.: quando più parti chiedono l'esame della stessa persona, è giusto, ma anche ragionevole, consentire al difensore dell'imputato, che ne faccia

apposita istanza, di procedere per primo. Nella prassi, in qualche modo agevolata dalla genericità di quanto previsto dall'art. 496 c.p.p. in punto ordine di assunzione delle prove, viceversa, è sempre il pubblico ministero a condurre l'esame per primo. Inoltre al **comma 3** si introduce una riformulazione secondo la quale il riesame spetta a chi procede all'esame e non a chi lo chiede senza poi eseguirlo. Inoltre, va meglio chiarito che cosa si intenda per "domande nuove" in sede di riesame: non si tratta di vere e proprie domande nuove, che altrimenti l'esaminatore potrebbe sottrarre al controesame (a meno di non consentirsi un altro controesame, potenzialmente all'infinito), bensì di domande scaturenti dal controesame e non poste durante l'esame. Tali domande dovranno, comunque, vertere sulle circostanze indicate nella lista.

Al **comma 4** dello stesso articolo, infine, è previsto che l'esame testimoniale del minore venga condotto dal giudice su domande e contestazioni proposte dalla parti, anche se è possibile autorizzare l'esame diretto quando si ritenga che esso non possa nuocere alla serenità del minore.

Pur senza dubitare della necessità di privilegiare le esigenze di tutela del minore, non si comprende il motivo per cui, qualora si decida di rinunciare ad un'assunzione probatoria in linea con i principi vigenti, le conseguenze debbano essere scontate dall'imputato che non ha potuto far interrogare il teste che lo accusa come vorrebbe l'art. 111 della Costituzione. Ne consegue che le dichiarazioni assunte in queste forme possano essere poste a fondamento di una condanna solo se adeguatamente riscontrate. Nei casi di privazione di questo diritto difensivo, deve essere il giudizio a risentirne e non l'imputato che, altrimenti, verrebbe trattato da presunto colpevole.

Ne consegue la previsione espressa dell'inutilizzabilità in caso di prove assunte in violazione delle suddette disposizioni.

- Con l'introduzione dell'**art. 498-bis** c.p.p. si chiarisce che cosa si intende per teste ostile, prevedendosi che, se nel corso

dell'esame diretto il testimone si rileva ostile alla parte che ne ha richiesto l'ammissione, questa può essere autorizzata dal giudice a proseguire l'esame secondo le modalità del controesame.

- In base al nuovo **comma 2 dell'art. 499** c.p.p., spetta al giudice il compito di richiamare la parte, dandone atto a verbale, nel caso in cui abbia reiterato la formulazione della domanda vietata o abbia proposto un'opposizione tendente a suggerire la risposta.

Nel testo vigente dell'**art. 499, comma 3**, c.p.p. le domande che tendono a suggerire le risposte sono vietate a chi ha chiesto la citazione del teste. Il giudice che accolga l'opposizione a una domanda suggestiva spesso invita l'esaminatore a riformularla (o comunque glielo permette), così vanificando il divieto normativo.

Deve, dunque, vietarsi espressamente che venga riproposta, riservando al giudice la facoltà di ritornare sulla circostanza – ovviamente senza fare domande suggestive – sempre che lo ritenga indispensabile, al termine dell'esame incrociato, *ex art. 506, comma 2, c.p.p.*

Inoltre, al **comma 6**, in linea con il recente orientamento della suprema Corte (Cass. IV sez.pen. n. 15331-2020), si prevede una riformulazione secondo la quale ricade anche in capo al giudice, e non solo sulle parti processuali, il divieto di intervenire durante l'esame e di formulare domande suggestive.

Dunque, se i divieti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 499 c.p.p. regolano l'esame testimoniale condotto dalle parti, a maggior ragione questi devono «applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione».

Il nuovo **comma 7** prevede espressamente l'inutilizzabilità in caso di assunzione della prova testimoniale in violazione delle disposizioni.

- All'**art. 501** c.p.p. sarebbe opportuno, a fronte di alcune prassi devianti, precisare che periti e consulenti hanno facoltà di partecipare al dibattimento anche prima del loro esame.

Essi, inoltre, non dovrebbero “giurare” sul contenuto delle loro valutazioni tecniche a meno che non debbano riferire circostanze di fatto, nel qual caso assumono anche la veste di testimoni; solo limitatamente a queste circostanze si prevede dunque che essi siano tenuti a prestare il giuramento di rito.

- Con la nuova formulazione dell’**art. 506** c.p.p., nell’ottica dell’irrinunciabile limitazione degli interventi del giudice, si chiarisce come questi non possa intervenire nel corso dell’esame fuori dai casi previsti dall’art. 499, comma 6, c.p.p., e che, prima di rivolgere domande alla persona esaminata (**comma 2**) debba – a pena di inutilizzabilità delle risposte – indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi utili alla completezza dell’esame (**comma 1**).

Al giudice devono espressamente vietarsi le domande suggestive – consentite al solo controesaminatore – proprio in ragione del compito che esso ha di valutare l’attendibilità della persona esaminata.

- Inoltre, all’**art. 507** c.p.p., per evitare evidenti forzature, che vanificano le regole delle richieste di prova e delle loro sanzioni temporali, dovrebbe specificarsi che l’integrazione probatoria è consentita precipuamente ove sia decisiva per una sentenza assolutoria, e ciò in sintonia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 422 cpp.

Invero, se l’accusa non ha provato il suo assunto, ovvero rimane indimostrata la sua tesi, il giudice deve emettere sentenza di assoluzione, se del caso, *ex art. 530 capoverso c.p.p.*

Dovrebbe, comunque, consentirsi alla parti, al termine del dibattimento, la proposizione di nuove prove scaturenti dall’ammissione della prova nuova.

Articolato. Testo ufficiale (*)

Art. 238-bis - Sentenze irrevocabili.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3 *soltanto nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2 lettera a).*

Art. 422 - Attività di integrazione probatoria del giudice.

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.

3. L'audizione e l'interrogatorio *delle persone indicate al comma 2 sono condotti dal giudice con le modalità e secondo le regole di cui all'art. 506 e segg cpp. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande con le modalità e secondo le regole di cui agli articoli 498 e seguenti. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.*

(*) Le parti evidenziate in grassetto ed in corsivo, sono le proposte di riforma elaborate dalla commissione del LAPEC e Giusto Processo di Ettore Randazzo, composta da: Dott. Eugenio Albamonte, Dott. Renato Bricchetti, Dott. Giovanni Canzio, Prof.ssa Antonella Marandola, Avv. Carmela Parziale, Avv. Giovanni Sofia, Prof. Giorgio Spangher, Avv. Valerio Spigarelli. Hanno altresì collaborato le sedi territoriali L.a.p.e.c. di Bari, Brindisi, Caltanissetta, Enna, Napoli, Novara, Siracusa, Trani.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

4-*bis*. abrogato (d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7).

Art. 468 - Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici.

1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, devono depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con *l'indicazione specifica delle circostanze oggetto dell'esame*.

1-bis. La prova ammessa e assunta in violazione della disposizione finale di cui al precedente comma è inutilizzabile.

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495.

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4-*bis*. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta

unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dall'articolo 495.

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.

Art. 495 - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento si procede alla rinnovazione dell'esame delle persone già esaminate su richiesta di una delle parti che dovrà indicare le circostanze necessarie ed utili ai fini dell'accertamento dei fatti. Tuttavia, con il consenso delle parti, può darsi lettura delle dichiarazioni precedentemente acquisite o documentate integralmente me-

diante mezzi di riproduzione audiovisiva, senza che si proceda alla rinnovazione dell'esame. In ogni caso, questa può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni.

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

1-bis. *Se l'esame della stessa persona viene ammesso a richiesta anche del difensore dell'imputato e questi ne formula esplicita istanza, l'esame viene condotto per primo dal difensore dell'imputato.*

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha svolto l'esame può procedere al **riesame, ponendo domande scaturenti dal controesame non poste in precedenza. Non sono ammesse domande che introducono temi nuovi.**

4. L'esame del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni delle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un **esperto in psicologia giudico-forense. In ogni caso le dichiarazioni del minore sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.** Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne

infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-*quater*. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette

5. *La prova assunta in violazione delle disposizioni che precedono è inutilizzabile.*

Art. 498-bis - Testimone ostile. (Aggiunto)

1. *Se nel corso dell'esame diretto il testimone si rivela ostile alla parte che ne ha richiesto l'ammissione, questa può essere autorizzata dal giudice a proseguire l'esame secondo le modalità del controesame.*

2. *Si considera ostile il testimone che rende una deposizione oggettivamente contraria all'interesse della parte che ne ha chiesto l'ammissione o che, con condotte o espressioni univoche, manifesta verso la stessa sentimenti di avversione.*

3. *Il giudice, sentite le parti, decide immediatamente e senza formalità, dando atto a verbale che il teste si è, o non, rivelato ostile.*

Art. 499 - Regole per l'esame testimoniale.

1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. ***Nel caso in cui sia reiterata la formulazione di domande vietate ed espressamente censurate ovvero siano proposte opposizioni che tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata, il giudice richiama la parte dandone atto a verbale.***

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. ***La domanda vie-***

tata, oggetto di opposizione accolta dal giudice, non può essere riproposta dalla parte che l'ha formulata e da quella che ha un interesse comune.

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. ***Al di fuori di tali casi il presidente non può intervenire durante l'esame condotto dalle parti, né può formulare domande che tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata.***

7. La prova testimoniale assunta in violazione delle disposizioni che precedono è inutilizzabile.

Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici.

1. Ai periti e ai consulenti tecnici è rivolto l'invito a rendere la dichiarazione di impegno a dire la verità limitatamente ai fatti e alle circostanze direttamente appresi durante la loro attività. I periti e i consulenti tecnici prestano giuramento di rito solo quando rivestono anche la funzione di testimoni e limitatamente alle relative circostanze. I periti e i consulenti tecnici possono presenziare a ogni udienza del processo, sia prima che dopo il loro esame.

1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

Art. 506 - Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private.

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, *indica alle parti ulteriori temi di prova che ritiene utili e rilevanti per la completezza dell'esame.*

2. Il presidente, solo al termine dell'esame incrociato e dopo aver proceduto all'indicazione di cui al comma 1, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate. *Il presidente non può formulare domande che tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata.* Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

3. **La prova assunta in violazione delle disposizioni del precedente comma è inutilizzabile.**

Art. 507 - Ammissione di nuove prove.

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario *approfondire altre circostanze a favore dell'imputato*, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

1-*bis*. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.